



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

Documenti a supporto del commercio internazionale

I certificati d'origine

Procedure più rapide e sicure
Bologna, 15 maggio 2019



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

1. Utilità del certificato d'origine
2. Origine non preferenziale
3. Quadro normativo
4. Richiesta telematica
5. Stampa in azienda
6. Prove d'origine: semplificazioni
7. Certificati pro-forma
8. Attestati di libera vendita



1. Utilità del Certificato d'origine

- Il CERTIFICATO DI ORIGINE, rilasciato dalla CCIAA, è il documento che attesta a livello internazionale, che la merce è stata **effettivamente prodotta** (o ha subito **l'ultima trasformazione sostanziale**) in uno **specifico Paese**.
- E' destinato, esclusivamente, a **provare l'origine delle merci** sulla base di documentazioni probatorie o delle dichiarazioni rese dalle imprese e non è da considerarsi, necessariamente, un documento accompagnatorio della merce.
- La CCIAA può emettere anche certificati di origine per merci **non di origine italiana** nel momento in cui viene individuato un diverso Paese di origine delle merci.



2. Origine non preferenziale

- **L'origine non preferenziale delle merci** si riferisce al luogo di produzione del bene ovvero, se la produzione del bene ha coinvolto più paesi, il luogo dove tale bene ha subito **l'ultima trasformazione sostanziale** (codice doganale dell'Unione, Reg. UE 952/2013 art. 60), o una lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata con fabbricazione di un nuovo prodotto.
- Dal punto di vista dei consumatori l'origine non preferenziale determina il **"Made In"** del prodotto. Dal punto di vista delle aziende **l'origine non preferenziale è collegata a tutte le misure sui prodotti all'importazione** (divieti, contingenti, massimali, dazi, etichettatura di origine), quando queste riguardano un determinato Paese.
- Si concretizza, a livello documentale, nel **Certificato di Origine rilasciato dalla Camera di commercio**, casella 3 **PAESE DI ORIGINE**. (Per merci di origine UE, usare la dicitura **UNIONE EUROPEA**, seguita, se necessario, dal nome ufficiale dello Stato membro).



3. Quadro normativo

Il Reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione fa riferimento alla materia dell'origine agli **artt. 60 e 61**, entrati in vigore **dal 1 maggio 2016** con l'entrata in vigore dei Regolamenti attuativi

Reg. delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (**Art. da 31 a 36**) e **Allegato 22.01** * Reg. di esecuzione (UE) N. 2015/2447 (**Art. da 57 a 59**)

Linee Guida *Eurochambres*: l'Associazione delle Camere di commercio europee
Linee Guida ICC/WCF: l'organismo internazionale che ha istituito una rete di Camere accreditate che opera secondo standard comuni che garantiscono affidabilità al processo di certificazione

Normativa nazionale condivisa con il Ministero dello Sviluppo Economico – **nota 62321 del 18/03/2019** – Guida sulle nuove disposizioni per il rilascio dei certificati di origine delle merci



4. Richiesta telematica

dei certificati di origine e visti per l'estero

- **A partire dal 1 giugno 2019, la domanda di rilascio del certificato di origine deve essere presentata in modalità telematica, attraverso la piattaforma informatica in uso presso la Camera di commercio (Cert'o) ed essere firmata digitalmente dal richiedente.**
- La modalità di domanda in forma cartacea con presentazione allo sportello camerale è ammessa per le imprese soltanto in casi eccezionali, quando autorizzate dalla Camera di commercio, per particolari motivi di urgenza o impossibilità di utilizzare gli strumenti tecnologici per temporanei problemi di ordine tecnico.
- La Giunta della Camera di commercio ha confermato il **periodo transitorio, fino al 31/10/2019**, previsto dalle Disposizioni MISE-Unioncamere, **in cui consentire la presentazione cartacea a sportello per le imprese.**



Ritiro della pratica telematica

Le imprese trasmettono on line le richieste.

I certificati e i visti per l'estero sono pronti per il ritiro **entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della richiesta**, *salvo casi eccezionali (situazioni imprevedibili o consistenti picchi di lavoro)*.

Ritiro documenti: al box "Informazioni" – piano terra di Palazzo Affari – P.zza Costituzione, 8 nei seguenti orari:

- dal LUNEDI' al GIOVEDI' dalle 8 alle 18
- il VENERDI' dalle 8 alle 17

citando RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA E CODICE PRATICA che compare sul sistema di Telemaco



5. Stampa in azienda (fase sperimentale)

- 1) **Presupposto:** accettazione da parte delle dogane dei paesi di destinazione – firma olografa del funzionario camerale
- 2) **Modalità concessa su richiesta dell'impresa** ad imprese esportatrici che rispondono anche **ad uno solo dei seguenti requisiti:**
 - **Titolari di certificazione "AEO"** (Operatore Economico Autorizzato) rilasciata dall'Amministrazione doganale per qualsiasi tipo di certificato
 - **Titolari dello status di "Esportatore Autorizzato" o registrati nel sistema REX** (Sistema degli esportatori registrati)
 - **imprese iscritte alla Banca dati ITALIANCOM** (con posizione aggiornata all'anno di riferimento).
- 3) **Come richiedere il servizio:** invio tramite pec del modulo di adesione al servizio di stampa in azienda.



6. Prove d'origine: semplificazioni

Punto 1 della domanda

Se la merce è interamente di origine dell'UE, occorre indicare il luogo di fabbricazione. La Camera di commercio può accettare anche l'indicazione del solo Paese di origine, ma – a seguito di controllo successivo della Camera di commercio – l'impresa deve documentare in modo esaustivo che le merci sono state prodotte nello Stato membro dichiarato.

Punto 2 della domanda

Se la merce non è interamente di origine dell'UE, *ma ha subito una trasformazione sufficiente a conferirle l'origine dell'Unione europea*, deve essere indicato il nome e l'indirizzo dell'impresa che ha eseguito l'ultima trasformazione sostanziale. La Camera di commercio può accettare anche l'indicazione del solo Paese di origine.

Ai fini dell'attribuzione dell'origine per merce totalmente di origine italiana o di altro Stato membro si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 60 (comma 1) del CDU Regolamento (UE) n. 952/2013 e dall'art. 31 del Regolamento delegato (UE) 2446/2015

Per la definizione di **lavorazione sostanziale** si fa riferimento all'art. 60 (comma 2) del CDU Regolamento (UE) n. 952/2013 e a quanto analogamente richiamato nelle linee guida europee.



6. Prove d'origine: semplificazioni

La Camera di commercio, in caso di controlli successivi, deve comunque avere conferma dell'effettivo Paese ove è avvenuta **la produzione o l'ultima trasformazione sostanziale** della merce attraverso qualsiasi prova ritenuta idonea allo scopo: certificato di origine rilasciato dallo Stato membro di cui le merci sono state dichiarate originarie, dichiarazione del produttore della merce, certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate dal Paese di riferimento, etichettature "made in" riconducibili ai beni esportati.



6. Prove d'origine: semplificazioni

Punto 3 della domanda

Se la merce non è di origine dell'UE, ma di un Paese terzo, occorre allegare alla domanda i documenti che giustificano l'origine delle merci.

I documenti considerati idonei a **comprovare l'origine delle merci** sono:

- a) i certificati di origine emessi da altri organismi abilitati al rilascio;
- b) le certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è chiaramente indicato il paese di origine;
- c) le dichiarazioni presentate presso una dogana italiana o dell'Unione europea per l'accesso ad un regime doganale in territorio dell'Unione europea (importazione definitiva, temporanea, deposito doganale), dalle quali risulti espressamente indicata l'origine, le polizze di carico indicanti anch'esse specificatamente l'origine;
- d) **l'esibizione di etichettature "Made in" accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente, nella quale sia esplicitato che le stesse sono riconducibili alle merci in esportazione.**



6. Prove d'origine: semplificazioni

I documenti giustificativi – di norma – devono essere presentati contestualmente alla domanda. Tuttavia, al fine di favorire la semplificazione amministrativa, la Camera di commercio può consentire all'atto dell'istanza la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante, che attesta i motivi della mancata presentazione del documento e si obbliga a produrlo, anche in un secondo momento, a richiesta della Camera di commercio, in ambito di controlli a campione.

Pratica concessa dalla Camera di commercio sulla base di specifica richiesta dell'impresa – agli Esportatori Autorizzati o registrati nel sistema REX (Sistema degli esportatori registrati) e agli operatori che dispongono dello status, riconosciuto dall'amministrazione doganale, di AEO (operatore economico autorizzato), agli esportatori abituali.

Gli esportatori abituali, qualificati tali in base alla normativa IVA come coloro che superano il 10% del volume d'affari esportato sul fatturato annuo complessivo, non avendo un'autorizzazione specifica rilasciata dalle Dogane, dovranno dichiarare tale situazione.



6. Prove d'origine: semplificazioni

Ai fini del rilascio:

- a) Per la merce di origine dell'UE (interamente ottenuta o per ultima trasformazione sostanziale) è sufficiente l'indicazione di origine rispettivamente nel par. 1 o 2 del modulo di domanda. La Camera di commercio è comunque legittimata a predisporre controlli sulle dichiarazioni rese.
- b) Per la merce di origine extra UE l'origine deve essere comprovata con i documenti specificati, **tranne quando la Camera di commercio concede procedure semplificate per gli esportatori abituali, gli AEO, Esportatori Autorizzati o iscritti al REX (con lettera di "concessione" di procedura semplificata e dichiarazione di "impegno" del legale rappresentante).**

In questi casi, ogni qualvolta si proceda con la richiesta di un CO, sarà sufficiente indicare al punto 3) della pratica telematica il **codice AEO/REX/esportatore autorizzato di cui sia in possesso l'azienda o la menzione di esportatore abituale e l'elenco dei Paesi di origine extra UE delle merci oggetto del CO.**



7. Certificati pro-forma

Esportazioni temporanee e certificati di origine “pro forma”

Quando anche in caso di importazione temporanea le Autorità del Paese interessato esigono la presentazione di un certificato di origine, la Camera di commercio può provvedere al rilascio di un certificato “pro forma” dietro presentazione di una fattura “pro forma”, di una lista valorizzata delle merci o di una “*shipping invoice*”.



7. Certificati pro-forma

CASO 1 • Senza menzione "PROFORMA"

Nel caso in cui una esportazione abbia carattere definitivo, benché non determinata da una vendita commerciale di: beni riparati rispediti senza addebiti, beni sostituiti a titolo gratuito, beni donati, spedizioni di beni propri, è ammesso anche il rilascio di un certificato di origine definitivo (senza menzione pro forma), a fronte di una fattura "pro forma", di una lista valorizzata o di una "*shipping invoice*".

CASO 2 • Obbligatoria menzione "PROFORMA"

Il certificato di origine "pro forma" può, altresì, essere ottenuto, presentando la sopra richiamata documentazione commerciale accompagnatoria, quando il richiedente ha necessità di presentare un certificato di origine **per concludere una transazione commerciale o per partecipare ad una gara internazionale**, anche se non tutte le informazioni da riportare sul certificato sono definitivamente conosciute; **in nessun caso in tale circostanza il certificato potrà essere privo della menzione "pro forma"**.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

Timbri in doppia lingua (IT – EN)

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
BOLOGNA**

VISTO PER POTERI DI FIRMA

Si attesta che il sottoscrittore ha poteri di
firma sui documenti e sugli atti dell'impresa
a valere negli scambi con l'estero.

DIRITTI DI SEGRETERIA € 3,00

Il delegato alla firma

**CHAMBER OF COMMERCE , INDUSTRY,
HANDICRAFT AND AGRICULTURE OF
BOLOGNA**

We certify that the signer is a duly authorised
signatory on behalf of the Company for any
documents and acts to be used in trade with
foreign countries.

ADMINISTRATIVE FEES € 3,00

Authorised Official



8. Attestati di libera vendita

CASO 1 • Attestazione camerale di libera vendita

Su richiesta dell'esportatore e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, le Camere di commercio possono procedere al **rilascio di attestazioni di libera vendita** e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano e dell'Unione europea, mediante acquisizione di fatture di vendita, con riferimento all'ultimo trimestre, relative ai prodotti oggetto dell'esportazione.

L'attestazione camerale non rappresenta un'autorizzazione alla commercializzazione, ma una presa d'atto che il prodotto è già commercializzato nel territorio dell'UE. L'attestazione è, altresì **subordinata alla dichiarazione dell'impresa che i prodotti sono conformi alla legislazione nazionale e dell'UE e sono commercializzati nel rispetto delle normative vigenti**.



8. Attestati di libera vendita

CASO 2 • Visto poteri di firma su attestazione di libera vendita predisposta dall'azienda

Per **alcune specifiche categorie merceologiche** (soggette a certificazioni rilasciate dal Ministero della Salute), tra le quali ad esempio: dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, che richiedono attestazioni di conformità (marcatura CE), prodotti cosmetici, prodotti biocidi (disinfettanti e preservanti e altri prodotti biocidi), presidi medico chirurgici, integratori alimentari, alimenti addizionati, formule lattanti, alimenti senza glutine, lattini di crescita, alimenti a fini medici speciali, medicinali (certificazione di prodotto farmaceutico), prodotti e animali assoggettati alla certificazione sanitaria per l'esportazione ed altri prodotti che dovessero ricadere nella competenza di certificazione medico sanitaria o fitosanitaria, la Camera di commercio non rilascerà una propria attestazione di libera vendita, ma procederà solo con **l'apposizione di un visto dei poteri di firma sulla dichiarazione di libera vendita resa dall'impresa interessata** (senza allegare nessuna documentazione comprovante quanto dichiarato).



8. Attestati di libera vendita

In analogia a quanto disposto per i certificati di origine, la nuova procedura verrà adottata a **partire dal 1 giugno 2019**.

Per la domanda di Attestazione camerale di libera vendita/ Visto poteri di firma su attestazione di libera vendita predisposta dall'azienda, si utilizzerà in via principale il caricamento delle istanze sulla piattaforma Cert'O, con la creazione di un modello base di pratica telematica, rispettivamente di: “attestato di libera vendita” o “visto poteri di firma”.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

GRAZIE

Per informazioni:

[**commercio.estero@bo.camcom.it**](mailto:commercio.estero@bo.camcom.it)

[**www.bo.camcom.gov.it**](http://www.bo.camcom.gov.it)